



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

Ufficio Sportello attività produttive

VIA V. ALFIERI, 6 - 38122 TRENTO

tel 0461-884829 - fax 0461-884379

ufficio.sportelloattivitaiproduttive@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun. mar. mer. ven. 8-12; gio. 8-16

Trento, 8 febbraio 2021

**Ordinanza contingibile e urgente n. 1121/2021**

(da citare nella corrispondenza)

**Oggetto:** Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Annullamento definitivo del mercato saltuario denominato "Fiera di S. Giuseppe" e del parco divertimenti di San Giuseppe - edizione 2021.

## IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

preso atto che con delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è oggi fissato al giorno 31 gennaio 2021;

atteso che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito del riscontro di casi accertati sul territorio trentino;

ritenuto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, è stato necessario determinare l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

visti:

- il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nel testo convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nel testo convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
- il decreto legge 30 luglio 2020 n. 83, recante: "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", nel testo convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, che ha prorogato le disposizioni collegate allo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
- il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" che ha disposto la proroga dello stato di emergenza sanitario e delle misure finalizzate al contenimento dell'epidemia da COVID-19, fino al 31 gennaio 2021;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre, che ha suddiviso il territorio nazionale in tre aree di rischio corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese,



BS OHSAS 18001:2007



SISTEMA DI GESTIONE  
SICUREZZA CERTIFICATO

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



classificando la Provincia Autonoma di Trento nella categoria di rischio meno elevato, c.d. "area gialla", come confermato successivamente dalle specifiche ordinanze del Ministero della Salute;

- il decreto legge 2 dicembre 2020 n. 158, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" e il conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020;
- il decreto legge 18 dicembre 2020 n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"
- il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», applicabile dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ed efficace fino al 5 marzo 2021;

visto in particolare l'articolo 1 del DPCM 14 gennaio 2020 il quale stabilisce alla **lettera c) la sospensione delle attività dei parchi tematici e di divertimento e alla lettera n) il divieto di sagre, fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;**

richiamata l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, n. 49 del 26 ottobre 2020, come successivamente modificata dalle ordinanze del Presidente della Provincia n. 50 del 28 ottobre 2020, n. 51 del 30 ottobre 2020 e n. 52 del 1° novembre 2020, la quale al punto 11) indica che: fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 9 lett. n) del Dpcm 24 ottobre 2020 in materia di sagre e fiere, sono fatte salve tutte quelle manifestazioni ricomprese nella nozione di mercato, a titolo esemplificativo: mercati tipici, saltuari e di servizio. Il successivo punto 12) riporta: "in particolare, il soggetto promotore/organizzatore per i mercati tipici (di cui all'art. 19 della legge provinciale n. 17/2010) e il Sindaco del Comune per i mercati saltuari (di cui all'art. 13 comma 1, lett. e) del Regolamento 24 aprile 2013 n. 6-108/Leg.) devono predisporre un apposito protocollo anti-Covid19 da validare a cura dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o in alternativa devono rispettare l'apposito Protocollo elaborato in via preventiva dalla stessa APSS, nella più ampia collaborazione e concertazione con il Commissario del Governo per la Provincia di Trento". Ed infine il punto 13) specifica: "nell'apposito protocollo anti-Covid19 di cui al punto precedente è obbligatorio tenere dislocate in aree distinte e separate le attività di somministrazione di cibo e bevande rispetto a tutte le altre attività, al fine di evitare maggiore concentrazione di affluenza e potenziali assembramenti";

atteso che il Comune di Trento ha tradizionalmente in programma:

- il parco divertimenti di San Giuseppe per il periodo dal 1° al 23 marzo 2021;
  - il mercato saltuario denominato "Fiera di San Giuseppe" per il giorno di domenica 21 marzo 2021;
- considerato che:

- allo stato attuale lo svolgimento dei parchi divertimenti è vietato fino al 5 marzo 2021 ai sensi dell'articolo 1, lettera c) del DPCM 14 gennaio 2021 e che l'amministrazione non è in grado di prevedere se per le date successive la normativa allora vigente permetterà lo svolgimento degli eventi di cui trattasi;
- lo svolgimento di mercati saltuari è vietato fino al 5 marzo 2021 ai sensi dell'articolo 1 lett. n) del DPCM 14 gennaio 2021, ma potenzialmente ammesso sulla base delle disposizioni provinciali sopra richiamate qualora il Comune sia in grado di adottare un proprio protocollo anti-Covid19 o comunque di far rispettare l'esistente protocollo elaborato in via preventiva dall'APSS;



- il mercato saltuario di San Giuseppe è frequentato normalmente da un afflusso rilevante di persone provenienti da tutta la Provincia e anche dalle Regioni limitrofe ed è il mercato con il maggior numero di operatori del commercio su area pubblica (circa 500);
- gli uffici comunali competenti sono stati interessati dalle richieste di informazione degli operatori del commercio su area pubblica, nonché dalle istanze di occupazione di suolo degli operatori dello spettacolo viaggiante, che attendono di avere puntuali indicazioni sullo svolgimento o sulla sospensione del mercato saltuario e del parco divertimenti;

atteso che la situazione in atto impone la massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di diffusione del contagio, a seguito della possibile implementazione delle occasioni di contatto ed avvicinamento tra le persone in contesti nell'ambito dei quali non possa essere garantita la continua distanza di sicurezza di un metro tra individuo ed individuo;

considerato che la persistente circolazione del virus Covid-19 tra la popolazione, impone di gestire, monitorare e ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici attraverso comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione complessivamente intesa;

**rilevato che, nonostante le vigenti misure di contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 siano in vigore fino al 5 marzo 2021 e che gli eventi di cui trattasi siano previsti in data successiva, lo stato di emergenza è comunque dichiarato fino al 30 aprile 2021 e persiste dunque la necessità di adottare con sollecitudine rigorose misure di prevenzione del contagio da contatto sociale, soprattutto nelle situazioni ove il rischio è maggiore in occasione di contesti che fungano da catalizzatori socio-ricreativi e favoriscano assembramenti incontrollabili in assenza di distanziamento sociale;**

ritenuto conseguentemente opportuno:

- annullare in via definitiva il mercato saltuario di San Giuseppe, previsto per il giorno di domenica 21 marzo 2021, attesa l'impossibilità di adottare provvedimenti idonei a limitare gli assembramenti in occasione della tradizionale manifestazione, posto che il numero di posteggi per il commercio (circa 500) è talmente elevato da rendere impossibile una loro ricollocazione diffusa nel territorio tale da garantire il mantenimento delle misure di distanziamento sociale, nonché il controllo di possibili situazioni di assembramento interne ed esterne alla manifestazione a causa del prevedibile notevole afflusso di persone;
- annullare definitivamente il parco divertimenti di San Giuseppe previsto per il periodo dal 1° al 23 marzo 2021 e conseguentemente non concedere agli istanti che ne avessero già presentato domanda, occupazioni di suolo pubblico per l'installazione di tali attrazioni, prendendo atto della necessità di evitare possibili situazioni di assembramento in prossimità di attrazioni dello spettacolo dedicate ai bambini e ai giovani;

considerato che le amministrazioni locali, possono emanare provvedimenti più restrittivi rispetto a quelli disposti a livello nazionale ed in considerazione della necessità di proseguire con l'adozione di misure di controllo che permettano di conciliare oltre allo svolgimento delle attività economiche, anche la tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di ulteriore diffusione del contagio, a seguito della possibile implementazione delle occasioni di contatto ed avvicinamento tra le persone in contesti nell'ambito dei quali non possa essere garantita la continua distanza di sicurezza di un metro tra individuo ed individuo o l'utilizzo dei dispositivi individuali di sicurezza;

preso atto dell'impossibilità di adottare i protocolli anti-Covid19 previsti con l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 49 del 26 ottobre 2020, successivamente modificata dalle ordinanze del Presidente della Provincia n. 50 del 28 ottobre 2020, n. 51 del 30 ottobre 2020 e n. 52 del 1° novembre 2020;

visto l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'articolo 62 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";

ritenuto altresì che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

o r d i n a



- 1) l'annullamento definitivo del mercato saltuario denominato "Fiera di San Giuseppe" previsto per la giornata di domenica 21 marzo 2021;
- 2) l'annullamento definitivo del Parco di divertimenti di San Giuseppe, previsto dal 1° al 23 marzo 2021;

a v v e r t e c h e

- nel caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art 4 del decreto legge n. 19/2020 in relazione all'art. 3 del medesimo come convertito dalla legge n. 35/2020 e richiamato dall'art. 2 del decreto legge 33/2020 con le procedure ivi indicate che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1000,00 nonché, per le attività, la sanzione accessorie della chiusura della stessa fino a 30 giorni;
- le Polizie ad ordinamento Locale e Statale dovranno vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

i n f o r m a

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

d i s p o n e

- di trasmettere la presente ordinanza al Commissariato del Governo e a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate;
- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio *online*, a mezzo sito internet del Comune.

Visto la Dirigente  
f.to - Katia Beatrici

Il Sindaco  
- Franco Ianeselli

VT/vt

Destinatari:

- Servizio Polizia Locale
- Servizio Gabinetto e Pubbliche Relazioni
- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento
- Commissariato del governo per la Provincia autonoma di Trento
- QUESTURA TRENTO UFFICIO GABINETTO
- ANVA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENDITORI AMBULANTI
- FIVA CONFCOMMERCIO - FEDERAZIONE ITALIANA VENDITORI AMBULANTI E SU AREE PUBBLICHE
- Servizio risorse finanziarie